

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI (RCTO)

CONTRAENTE:	A.S.I.S. - AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Sede: via 4 novembre 23/4, 38121 Gardolo (TN) – Italy P.IVA: 01591870223
EFFETTO:	31.12.2018
SCADENZA:	31.12.2024
DISDETTA:	SENZA TACITO RINNOVO

ATTIVITA' ASSICURATA:

La contraente gestisce per conto e su incarico del Comune di Trento tutti gli impianti sportivi di proprietà e/o in godimento a qualsiasi titolo allo stesso, ovunque dislocati nella Provincia di Trento. La Copertura comprende anche la gestione e conduzione per conto proprio e su incarico del Comune di Trento di palestre ed aree adibite ad attività extrascolastiche inserite e/o di pertinenza di complessi scolastici di proprietà o comunque nella disponibilità a qualsiasi titolo della Provincia di Trento.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo si precisa che gli impianti affidati in gestione alla Contraente possono essere:

- impianti sportivi in genere quali palestre, palestre pesi, piscine coperte e scoperte, poligoni di tiro, palazzetti, bocciodromi, campi da calcio in erba naturale, sintetica e/o in terra, campi da baseball, rugby, softball, football americano, stadi, piste di atletica, campi da tennis, parchi giochi per ragazzi, aree esterne adibite al tiro con l'arco, piste da pattinaggio, sale per la scherma, pareti per arrampicata sportiva, piste da fondo, aree per sleddog, area per ciaspole etc.
- impianti sportivi in genere anche annessi a scuole primarie e a scuole secondarie di primo grado
- impianti sportivi annessi e/o collegati a istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado quali istituti tecnici, commerciali, istituti professionali, licei e scuole superiori in genere
- impianti sportivi in genere anche annessi a centri civici o a ex scuole elementari e medie
- aree polifunzionali in genere e a servizio di impianti sportivi
- aree sportive e ricreative in genere

La garanzia comprende tutte le attività che la Contraente svolge per conto e su incarico degli Enti committenti come indicati nei Contratti di Servizio stipulati tra gli stessi e la Contraente nonché ogni altra attività complementare, accessoria, secondaria, funzionale o comunque considerata utile all'esercizio dell'attività principale anche se non espressamente indicata in tali contratti.

A mero titolo esemplificativo la Contraente esercita le seguenti attività sia direttamente a mezzo di propri dipendenti e/o collaboratori che affidandole a soggetti terzi in forza di contratti di appalto e/o d'opera o cedendole in concessione:

- custodia e portineria e primo soccorso con DAE
- ticketing
- pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria
- mantenimento delle condizioni di sicurezza antincendio
- assistenza bagnanti
- promozione e organizzazione di iniziative ed eventi volti al miglioramento della salute della collettività a mezzo della pratica di attività sportive, non sportive e ricreative in genere
- cooperazione con associazioni sportive, Enti Pubblici e terzi in genere per la realizzazione di eventi a contenuto sportivo e non sportivo (es. gare di arrampicata sportiva, manifestazioni ciclistiche, etc.) compreso montaggio e smontaggio di strutture e attrezzature
- gestione degli impianti polifunzionali e/o sportivi ad essa affidati
- gestione delle aree di pertinenza degli impianti compresi parcheggi, giardini, etc.
- gestione e manutenzione delle zone verdi

- gestione e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari funzionali all'esercizio delle diverse attività sportive ed al corretto funzionamento degli impianti sportivi
- controllo degli accessi
- verifica della sicurezza degli impianti a tutela degli utilizzatori

UBICAZIONI:

La copertura si intende valida ed efficace per tutte le ubicazioni di proprietà e/o a qualsiasi titolo in uso alla contraente e per le quali vi sia un interesse della stessa all'assicurazione ovunque dislocate nella provincia di Trento.

PARAMETRI DI COSTO: fatturato preventivo € 8.000.000,00

REGOLAZIONE PREMIO: annuale in base al consuntivo comunicato dalla Contraente. Comunicazione entro 150 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione

GARANZIE:

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**
- **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (comprese malattie professionali)**
- **RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE**

MASSIMALI DI GARANZIA:

RCT/O	MASSIMALI in €uro
Responsabilità civile verso terzi	
per sinistro	6.000.000,00
per persona	6.000.000,00
per danni a cose	6.000.000,00
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	
per sinistro	6.000.000,00
per infortunato	3.000.000,00
Responsabilità civile postuma da installazione e manutenzione	
per sinistro	150.000,00

LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE:

GARANZIA	MASSIMO RISARCIMENTO per sinistro e per anno in €uro	SCOPERTI / FRANCHIGIE in €uro
PER QUALSIASI DANNO OVE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO	6.000.000,00	500,00
DANNI ALLE COSE DI TERZI IN CONSEGNA E CUSTODIA	75.000,00	scoperto 10% col minimo di 250,00
DANNI A TERZI DA INCENDIO DI COSE DELL'ASSICURATO	500.000,00	500,00
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	300.000,00	scoperto 10% col minimo di 2.500,00
INTERRUZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, COMMERCIALI ED IMPRENDITORIALI DI TERZI	100.000,00	scoperto 10% col minimo di 1.500,00
RC PER COSE CONSEGNATE E/O NON CONSEGNATE	30.000,00 per annualità 3.000,00 per singolo	100,00
RC DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI E DI AREE DI SOSTA	15.000,00 per singolo veicolo 75.000,00 per annualità	scoperto 10% col minimo di 500,00
DANNI A BENI SOTTO CARICO E SCARICO (MERCÌ E VEICOLI)	6.000.000,00	250,00 per singolo veicolo
DANNI A VEICOLI DI TERZI E DIPENDENTI IN SOSTA NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'AZIENDA		
RC COMMITTENZA EX ART. 2049 CC	6.000.000,00	250,00

RC POSTUMA DA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	150.000,00	scoperto 10% col minimo di 250,00
MALATTIE PROFESSIONALI	1.000.000,00	2.500,00
DANNO BIOLOGICO	3.000.000,00	

CONDIZIONI PARTICOLARI E PRECISAZIONI:

1. **ESTENSIONE MALATTIE PROFESSIONALI**
2. **QUALIFICA DI TERZI A TUTTI I SOGGETTI CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CONTRAENTE**
3. **QUALIFICA DI PRESTATORE DI LAVORO** a tutte le persone fisiche ai cui il Contraente/Assicurato si avvale - nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro - per l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza nulla escluso né eccettuato ed incluse anche le attività comunque svolte dal Contraente/Assicurato e per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. A mero titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi nella definizione di prestatori di lavoro ai fini della copertura offerta dal presente contratto:
 - a. lavoratori interinali o stagionali;
 - b. lavoratori c.d. in inserimento lavorativo (intervento 19 politiche del lavoro PAT)
 - c. cooperative di lavoratori
 - d. lavoratori assunti nelle forme previste dal D.Lgs. n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi);
 - e. consulenti;
 - f. collaboratori;
 - g. progettisti;
 - h. lavoratori distaccati presso altre Società;
 - i. lavoratori distaccati da altre Società;
 - j. lavoratori occasionali durante la loro partecipazione diretta ed occasionale alle attività dell'Assicurato;
 - k. stagisti, tirocinanti, borsisti;
 - l. volontari, anche del servizio civile
 - m. lavoratori a termine
4. **RC PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI CON PARTICOLARI QUALIFICHE** La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.
L'assicurazione RCT/O vale anche per:
 - a) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dei D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti e prestatori di lavoro in genere, ivi compresa la responsabilità che allo stesso residua in caso di delega delle funzioni ad altri soggetti;
 - b) la Responsabilità civile personale del dipendente qualificato quale preposto al servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro
 - c) la Responsabilità civile personale dei soggetti incaricati di monitorare e garantire il rispetto della Legge n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni
5. **COMMITTENZA LAVORI:** La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante alla Contraente quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività descritta in polizza.
6. **RC COMMITTENZA AUTO**
7. **RC PER DANNI DA INCENDIO**
8. **DANNI AI LOCALI ED ALLE COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**
9. **DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

10. DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'
11. RC POSTUMA IMPIANTISTI
12. DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TRENTO

14. RC ex artt. 1783 / 1784 1785b1s e seguenti Codice Civile La garanzia comprende la responsabilità civile per i danni subiti dalle cose di terzi compresi i clienti e gli utilizzatori a qualsiasi titolo delle strutture affidate alla Contraente,

15. RC per la gestione delle aree adibite a parcheggio e/o sosta dei veicoli degli utilizzatori e dei terzi in genere La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli (autovetture, motocicli, ciclomotori, etc.) degli utilizzatori e dei terzi in genere avvenuti nelle aree destinate alla sosta e/o al parcheggio dei mezzi di pertinenza e/o funzionali agli impianti gestiti. Resta inteso che qualora il veicolo danneggiato sia assicurato con copertura CVT Ramo 3 la presente garanzia opera a secondo rischio

16. ESTENSIONI CONNESSE CON ATTIVITA' COLLATERALI / COMPLEMENTARI A QUELLE DICHIARATE IN POLIZZA (es. gestione mensa aziendale, organizzazione di attività dopo lavoro, esistenza di servizi di sorveglianza, proprietà, uso ed installazione si insegne, cartelli pubblicitari, etc.)

17. RC PER DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

18. FRANCHIGIA ASSOLUTA PER DANNI A COSE: relativamente a tutti i danni a cose, la copertura si intende prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ogni sinistro. Di conseguenza le franchigie o i minimi di scoperto di entità inferiore previsti si intendono allineati al suddetto importo. Rimangono invece invariati gli scoperti espressi in percentuale e le franchigie fisse di importo superiore.

19. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo. Il Contraente o l'Assicurato, quando abbiano ricevuto una contestazione scritta da terzi riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

20. CLAUSOLA BROKER: Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è EURORISK SRL di Trento - Via Gardini,24. Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura dell'8%.

PREMIO LORDO BASE D'ASTA: € 12.000,00